

26|1
2021

BREXIT – principali effetti IVA

Tax & Legal Alert #3

INDICE

1. PREMESSA	2
2. SCAMBI DI MERCI	3
3. SCAMBI DI SERVIZI	4
4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI E CASI PARTICOLARI	7
5. CONCLUSIONI	9

1. PREMESSA

Il presente contributo si pone come obiettivo quello di analizzare i principali profili IVA che conseguono dal *deal* BREXIT nelle transazioni commerciali dall'Italia verso il Regno Unito e viceversa.

Proprio con l'inizio del 2021 il perfezionamento della BREXIT ha fatto sì che la UE abbia sperimentato per la prima volta la "riduzione" del proprio spazio economico. **Si è venuto così a delineare un nuovo perimetro dove dall'1/1/2021 la Gran Bretagna** (di seguito per comodità anche "Regno Unito" o "UK") **è diventata un Paese extracomunitario anche ai fini IVA: si evidenzia inoltre che l'Irlanda del Nord continua viceversa ad applicare le regole UE solo con riferimento allo scambio di beni.**

Nei rapporti B2B:

- le vendite di beni e di merci rimangono non imponibili a fini IVA (esentate dall'applicazione dell'IVA), in quanto divengono ora classificabili come esportazioni, non essendo più cessioni intracomunitarie;
- gli acquisti di beni e di merci non sono più riconducibili agli scambi intracomunitari, quanto piuttosto trattati al pari delle ordinarie importazioni di merce.

Variano tuttavia gli adempimenti che i singoli operatori saranno chiamati ad ottemperare a livello doganale al momento del passaggio della frontiera ed in relazione alle modalità di assolvimento dell'IVA in dogana (pagamento dell'imposta anziché assolvimento dell'imposta mediante *reverse charge* con conseguenti impatti anche a livello finanziario).

Ulteriori cambiamenti interesseranno tutte quelle aziende che vorranno condurre operazioni direttamente in territorio UK e che saranno obbligate ad identificarsi ai fini IVA. Analogamente, i soggetti extracomunitari che, alla luce di un'attenta pianificazione fiscale, avevano deciso di posizionarsi in Gran Bretagna ai fini del regime semplificato "*mini one stop shop*" (MOSS), dovranno ora forzatamente rinnovare l'identificazione in un diverso Stato UE.

Di seguito si esaminano i principali cambiamenti ai fini IVA con particolare focus allo scambio di beni e a quello di servizi.

2. SCAMBI DI MERCI

Nei rapporti B2B gli scambi di beni/merci tra UK ed UE non costituiscono più cessioni intracomunitarie non imponibili nel paese di origine e/o acquisti intracomunitari imponibili in quello di destinazione. In base alla direttiva IVA, **le cessioni di beni verso UK sono qualificabili come esportazioni ex art. 8, comma 1 lettera a) o b) del D.P.R. 633/1972, mentre gli acquisti costituiscono in linea generale importazioni imponibili.**

Questi scambi non gravitando più nell'ambito delle operazioni UE, fanno venir meno tutti gli adempimenti connessi agli scambi intracomunitari, mentre fanno scattare quelli collegati alle transazioni con i Paesi Extra-UE. Ciò significa, in primo luogo, che si dovrà presentare all'autorità doganale la dichiarazione di esportazione, o di importazione, per le movimentazioni di beni a qualsiasi titolo (es. vendita, perfezionamento ecc.).

Come già accennato in precedenza, **l'IVA dovuta sui beni provenienti da UK e introdotti nella UE non potrà più essere assolta con il meccanismo dell'inversione contabile** (cosiddetto *reverse charge*), ma mediante pagamento all'ufficio doganale, fatta salva la possibilità di attivare regimi sospensivi, quali quelli di deposito, o "utilizzo" del plafond IVA con inevitabili riflessi a livello finanziario.

Ovviamente, **sempre in ambito doganale, non si esclude che sulla merce possano essere applicati dazi, piuttosto che esenzioni in funzione di regimi preferenziali di provenienza dei beni.** Restano invece invariate le regole ordinarie che già conosciamo in merito alla disciplina dell'esterometro.

Operazioni transfrontaliere incompiute al 31/12/2020

L'Accordo di recesso prevede alcune norme volte a regolare le operazioni transfrontaliere che, per motivi fattuali restano incompiute al termine del periodo transitorio, quali, ad esempio, le operazioni che hanno ad oggetto beni spediti nel 2020 i quali giungono a destinazione nel 2021.

Per le cessioni di beni, l'art. 51 dell'Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni intra-UE le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto:

- ha inizio in vigenza del periodo transitorio;

- ha fine quando il periodo transitorio è terminato. Pertanto, le stesse si qualificheranno comunque come:
- cessioni intra-UE e non come cessioni all'esportazione, nel Paese da cui partono;
- acquisti intra-UE e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano.

Conseguentemente le operazioni rilevano ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Tuttavia, sarà comunque richiesto l'appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell'operazione mediante documentazione che attesti l'inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

Inoltre, si fa salva la possibilità di presentare l'istanza di rimborso di cui alla Direttiva 2008/9/CE, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31/3/2021, in favore dei soggetti passivi IVA stabiliti:

- in uno Stato membro della UE che hanno effettuato acquisti nel Regno Unito nel corso del 2020;
- nel Regno Unito che hanno effettuato acquisti in uno Stato membro della UE nel corso del 2020.

Le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per 5 anni dopo il termine del periodo transitorio sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.

I rapporti B2C

Ulteriori considerazioni devono essere effettuate **nei rapporti B2C** ovvero qualora le operazioni coinvolgano anche "privati".

La tabella che segue riassume le fattispecie.

Cedente	Cessionario	Conseguenze
Soggetto passivo in Italia	Soggetto passivo nel Regno Unito	L'operazione non è più qualificabile come cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 41 co. 1 lettera a) del D.L. 331/1993, bensì come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none"> ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.P.R. 633/1972, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto); ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.P.R. 633/1972, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.
Soggetto passivo in Italia	"Privato" nel Regno Unito	L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'UE (con assoggettamento ad IVA in Italia al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di optare), qualificandosi invece come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.P.R. 633/1972, in quanto il trasporto e l'esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).
Soggetto passivo nel Regno Unito	Soggetto passivo in Italia	L'operazione non è più qualificabile come acquisto intracomunitario di beni di cui all'art. 38 comma 1 del D.L. 331/1993, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, bensì assume rilievo come importazione di beni ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.P.R. 633/1972, avente ad oggetto l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'UE.
Soggetto passivo nel Regno Unito	"Privato" in Italia	L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'UE (con assoggettamento ad IVA nel Regno Unito al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di opzione del cedente), qualificandosi invece come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 633/1972, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'UE.

3. SCAMBI DI SERVIZI

In base alla regola generale riscontrabile anche nella Direttiva UE 2006/112/CE, **nei rapporti B2B le prestazioni di servizi si considerano localizzate nel paese in cui è stabilito il committente**, a prescindere da ogni altra variabile (residenza del prestatore, luogo di esecuzione del servizio ecc.), così come stabilito anche dall'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972. Pertanto, proprio come avviene per i beni, l'imposta è riscossa "a destinazione" nel paese membro del committente. Ad analoghe conclusioni giungiamo anche nel caso in cui il committente sia stabilito fuori dell'UE: la prestazione non è soggetta all'imposta, e la stessa dovrà essere assolta, ove previsto secondo le regole dettate nel Paese di destino.

Tuttavia, si sottolinea che con riferimento a particolari categorie di servizi sono previsti criteri speciali. A titolo esemplificativo:

- quanto ai servizi immobiliari, gli stessi sono tassati nel paese in cui si trova l'immobile al quale si riferiscono;
- i servizi di trasporto di passeggeri vengono tassati nel luogo di esecuzione in proporzione alla distanza percorsa;
- per ristorazione e catering, il criterio di tassazione deve essere ricercato nel luogo d'esecuzione. Diversamente se prestati a bordo di navi, treni o aerei nel corso di un trasporto intracomunitario, che sono tassati nel luogo di inizio del viaggio;
- i servizi di noleggio a breve termine sono tassati nel luogo di esecuzione;

- i servizi di accesso alle manifestazioni sportive, scientifiche, ricreative, culturali, educative, artistiche e simili risultano parimenti tassati nel luogo della manifestazione.

Alla luce di quanto appena illustrato e salvo eccezioni, nell'ambito delle prestazioni di servizio, l'uscita del Regno Unito dall'UE non implica, di fatto, alcun tipo di modifica, e pertanto:

- la prestazione generica resa da un operatore italiano (IT) ad un soggetto passivo britannico (UK) rimane non soggetta all'imposta a norma dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972 (cosiddetto criterio di committenza);
- diversamente, la prestazione resa da un soggetto passivo UK ad un operatore italiano rimane imponibile in Italia (tramite emissione di autofattura). Sul punto si evidenzia che, da un punto di vista squisitamente pratico, per i fornitori italiani si porrà il problema di accertare lo status del soggetto passivo UK, che attualmente avviene attraverso la verifica del numero di partita IVA nel registro VIES, al quale il Regno Unito non avrà più accesso decorso il 31/12/2024.

Pertanto, come appena evidenziato, vi sono alcune conseguenze sugli adempimenti che i soggetti passivi

italiani devono osservare, quando acquisiscono servizi quantomeno "generici" dall'estero, ai fini dell'assolvimento dell'imposta in Italia. Si ricorda infatti che gli adempimenti sono differenziati a seconda del luogo in cui è stabilito il fornitore:

- per i servizi ricevuti da fornitori UE, il committente italiano deve integrare la fattura del fornitore con l'indicazione dell'imposta e registrarla nei modi e termini previsti per gli acquisti intracomunitari dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 633/1972 e di conseguenza l'imposta deve essere contabilizzata con riferimento al mese di ricevimento della fattura;
- per i servizi ricevuti da fornitori extra-UE, invece, il committente italiano deve provvedere all'emissione di autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione.

Nella seguente tabella sono evidenziate **le prestazioni di servizi "non generiche" B2B** e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell'Accordo di recesso.

Natura della prestazione	Criterio di territorialità	Conseguenze
Servizi relativi a beni immobili	Luogo di ubicazione dell'immobile	Immutato
Trasporti passeggeri	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.	Luogo di svolgimento della manifestazione	
Ristorazione e <i>catering</i>	Luogo di materiale esecuzione	
Ristorazione e <i>catering</i> a bordo di aereo, nave o treno	Luogo di partenza del trasporto	Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell'1/1/2021 considerato territorio dell'UE ai fini IVA e successivamente non più)
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto	Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso	Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1/1/2021 considerato territorio dell'UE ai fini IVA e successivamente non più)

Nella seguente tabella sono evidenziate **le prestazioni di servizi "non generiche" B2C** e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell'Accordo di recesso.

Natura della prestazione	Criterio di territorialità	Conseguenze
Servizi relativi a beni immobili	Luogo di ubicazione dell'immobile	Immutato
Trasporti passeggeri	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	
Trasporti interni ed extra-UE di beni	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	
Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali	Luogo di materiale esecuzione dell'operazione	
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, ecc.	Luogo di svolgimento dell'attività	
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.	Luogo di svolgimento della manifestazione	
Prestazioni di intermediazione (in nome e per conto del cliente)	Luogo di rilevanza territoriale dell'operazione intermediata	
Ristorazione e <i>catering</i>	Luogo di materiale esecuzione	
Ristorazione e <i>catering</i> a bordo di aereo, nave o treno	Luogo di partenza del trasporto	Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell'1/1/2021 considerato territorio dell'UE ai fini IVA e successivamente non più)
Trasporti intra-UE di beni	Luogo di partenza del trasporto	Non più applicabile per i trasporti con il Regno Unito
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto	Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso	Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1/1/2021 considerato territorio dell'UE ai fini IVA e successivamente non più)
Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto	Domicilio del committente e luogo di utilizzo del bene	Immutato, salvo che il bene sia utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1/1/2021 considerato territorio dell'UE ai fini IVA e successivamente non più)
Locazione a lungo termine di imbarcazioni da diporto	Luogo di stabilimento del prestatore e luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso	Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1/1/2021 considerato territorio dell'UE ai fini IVA e successivamente non più)
Telecomunicazioni, teleradiodiffusioni e commercio elettronico	Luogo di stabilimento del committente	Immutato, salvo il venir meno della possibilità di avvalersi del meccanismo del MOSS per assolvere l'IVA nello Stato di destinazione del servizio
Cessioni di diritti d'autore, diritti su invenzioni industriali, marchi e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Operazioni finanziarie, bancarie e assicurative	Luogo di stabilimento del prestatore	Per le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un "privato" nel Regno Unito, l'operazione era territorialmente rilevante in Italia sino al 31/12/2020 (dall'1/1/2021 è fuori campo IVA in Italia)

Rapporti con l'Irlanda del Nord

L'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale territorio:

- resta soggetto alla normativa UE per le cessioni di beni;
- è considerato Paese terzo per le prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord, è stata emanata la Direttiva UE 20/11/2020 n. 1756.

La Direttiva prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice "XI", diverso da quello del Regno Unito (che inizia con "GB").

La Direttiva IVA stabilisce, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'UE siano basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito, ma per i territori che non hanno un codice specifico nell'ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici "X".

4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI E CASI PARTICOLARI

Se quanto finora illustrato riguarda, di fatto, principi IVA cardine già osservabili nei rapporti abitualmente intrattenuti con soggetti extra-UE, si rende opportuno richiamare l'attenzione su alcune particolarità che possono essere largamente osservate nei comuni scambi commerciali.

Nomina Rappresentante Fiscale del soggetto UK

Per tentare di gestire al meglio il dopo BREXIT, i fornitori UK potrebbero valutare l'opzione di registrarsi a fini IVA in un altro Stato UE nominando un proprio Rappresentante Fiscale. La soluzione può essere valida nel momento in cui il soggetto UK voglia eseguire nello Stato UE prescelto l'importazione dei beni dalla Gran Bretagna o da altri Paesi extra-UE, così da realizzare una successiva cessione intracomunitaria nei confronti del cessionario del soggetto passivo UE.

L'operatore inglese potrebbe, ad esempio, decidere di nominare un rappresentante in Italia per immettere in libera pratica beni di provenienza Extra-UE. In questa circostanza, qualora i beni siano destinati a rimanere in territorio nazionale (italiano), l'IVA sarà assolta dal Rappresentante fiscale presso la dogana italiana. (Figura 1)




Figura 1

Lo stesso Rappresentante non potrà emettere fattura nei confronti di soggetti passivi IVA nazionali, perché si tratta comunque di un acquisto extra-UE (cioè che dovrà essere documentato da Fornitore UK) e, conseguentemente, da regolarizzare mediante autofattura a norma dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972.

Per completezza, è ammessa l'ipotesi di emissione di fattura con IVA da parte del Rappresentante Fiscale italiano del soggetto UK solo nel caso in cui il cliente finale sia un privato e l'operazione preveda la consegna del bene in territorio nazionale.

Infine, senza dilungarci oltre, si fa presente che indipendentemente dallo Stato UE prescelto nel procedere con nomina del Rappresentante Fiscale, lo stesso Rappresentante Fiscale del soggetto UK potrebbe essere coinvolto nell'esecuzione di operazioni complesse (come ad esempio "operazioni a catena", oppure "operazioni triangolari"): in queste circostanze devono essere tassativamente rispettate le regole IVA previste per questo schema di operazioni, così come stabilito dalle Direttive Comunitarie o dalla giurisprudenza comunitaria più recente.

Cessione di beni B2C

In questo paragrafo si esamina l'ipotesi delle cessioni a titolo oneroso, mediante corrispondenza e/o simili (cosiddette "vendite a distanza"), realizzate da un soggetto passivo IVA italiano verso un privato consumatore inglese con movimentazione di beni dall'Italia verso UK.

In questa situazione, **prima della BREXIT**:

- l'operazione era soggetta all'applicazione dell'IVA nazionale salvo che, per obbligo (superamento delle soglie di rilevanza) o per facoltà (opzione), il cedente italiano non si fosse identificato in UK applicando in questo caso l'IVA inglese;
- diversamente, in caso di identificazione del fornitore italiano in UK, il primo trasferimento della merce era assimilato ad una cessione intracomunitaria (a sé stessi) a norma dell'art. 41, comma 1 lettera b) del D.L. 331/1993.

A seguito della BREXIT, invece, l'operazione si qualifica come un'ordinaria esportazione di cui all'art. 8, comma 1 lettera a) del D.P.R. 633/1972 contribuendo alla formazione del plafond IVA con applicazione dell'IVA inglese in dogana. (Figura 2)




Figura 2

Movimentazione di beni a titolo non traslativo proprietà

Come già specificato nel precedente paragrafo, **prima della BREXIT**, lo spostamento di merce dall'Italia verso la Gran Bretagna a titolo non traslativo della proprietà (cosiddetta movimentazione verso sé stessi) era assimilato ad una cessione intracomunitaria a norma dell'art. 41, comma 1, lettera c) del D.L. 331/1993 con conseguente determinazione del plafond IVA di esportatore abituale.

Ora, **post BREXIT**, l'operazione si configura come esportazione ai soli fini doganali in quanto non vi è trasferimento della proprietà a titolo oneroso così come richiesto dall'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972. In questa circostanza, la movimentazione dei beni non concorre alla formazione del plafond.

Infine, per completezza, qualora i beni precedentemente trasferiti in UK dovessero rientrare in Italia, l'operazione potrebbe essere qualificata come "temporanea esportazione" (le merci conservano la condizione giuridica di beni nazionali).

Diversamente, se prima della BREXIT il trasferimento di beni dal Regno Unito all'Italia configurava l'ipotesi di acquisto comunitario, post BREXIT l'operazione si qualifica come importazione soggetta ad IVA in Italia. Agli effetti IVA costituiscono importazioni, secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 2-bis del D.P.R. 633/1972 anche le operazioni di ammissione temporanea di beni destinati ad essere riesportati "tal e quali" e che, in base alle disposizioni doganali comunitarie, non fruiscono dell'esenzione totale dai dazi all'importazione.

Trasferimento di beni per operazioni di perfezionamento

Si tratta di quelle tipiche operazioni di trasferimento di beni dall'Italia al Regno Unito per essere oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento, manipolazioni usuali, incluse riparazioni e manutenzioni. Sono ipotesi che prevedono l'erogazione di servizi su beni che vengono movimentati da un Paese ad un altro senza che si assista al passaggio di proprietà: una volta ultimate le citate prestazioni, i beni rientrano nel Paese d'origine.

Ante BREXIT queste movimentazioni erano operazioni che non potevano essere assimilate alle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 comma 5 lettera a) del D.L. 331/1993 (non imponibili a fini IVA) a condizione che i beni fossero successivamente reintrodotti o spediti al committente, soggetto passivo IVA in Italia.

A seguito del perfezionamento della BREXIT l'operazione non si qualifica come cessione all'esportazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 633/1972 in quanto non si assiste al trasferimento della proprietà. In linea generale, quindi, l'operazione non rileva a fini IVA se non per gli obblighi volti a superare le presunzioni di cessione dei beni in frode IVA di cui al D.P.R. 441/1997. (Figura 3)




Figura 3

Invertendo i flussi di movimentazione appena spiegati (cioè trasferimento di beni per operazioni di perfezionamento dal Regno Unito all'Italia), **prima della BREXIT** il trasferimento si qualificava come acquisto intracomunitario ex art. 38, comma 5 lettera a) del D.L. 331/1993.

Post BREXIT, la movimentazione deve essere annoverata tra le importazioni.

Trasferimento di beni da installare

Si tratta di situazioni nelle quali si assiste al trasferimento di beni dall'Italia al Regno Unito (o viceversa) per essere ivi installati e ceduti. In linea generale, si tratta di operazioni particolarmente complesse che, in ambito nazionale, potrebbero essere qualificate al pari di appalti.

Tuttavia, in ambito estero (tanto comunitario quanto Extra-UE) il concetto di appalto così come disciplinato a fini IVA in ambito nazionale non esiste, e questa tipologia di operazione è tendenzialmente assimilata alle cessioni di beni.

Pertanto, **prima dell'avvento della BREXIT** il mero trasferimento configurava l'ipotesi di cessione

intracomunitaria a norma dell'art. 41, comma 1 lettera c) del D.L. 331/1993 a cui poteva conseguire l'obbligo d'identificazione in UK del soggetto italiano per poter perfezionare la fase di vendita.

Ora **post BREXIT**, la movimentazione dei beni si configura come mero trasferimento doganale, ma di fatto non rilevante a fini IVA.

Al contrario, provando ad invertire i flussi, ante BREXIT le movimentazioni di beni da UK all'Italia per essere qui installati e poi ceduti rappresentavano un acquisto intracomunitario, diversamente **post BREXIT** il soggetto passivo IVA UK darà seguito ad un'importazione in Italia.

5. CONCLUSIONI

Quanto illustrato vuole delineare il perimetro di riferimento principale negli scambi ITA-UK-ITA a fini IVA a seguito dell'entrata in vigore del *deal* BREXIT senza pretesa di aver preso in considerazione qualsiasi situazione o sfaccettatura di una tematica molto ampia e complessa.

Per ogni eventuale approfondimento e/o chiarimento Vi invitiamo a prendere contatto con lo Studio nonché a partecipare al webinar tematico il prossimo 18/2/2021.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

